di Patrizia Riva

In questo capitolo

- ▶ La classificazione dei crediti secondo l'origine, la natura del debitore e la scadenza
- ▶ I crediti nel bilancio d'esercizio
- ► Criteri di valutazione
- ▶ La rappresentazione in bilancio dei crediti secondo i principi contabili internazionali

Introduzione

I principi contabili, nel documento n. 15, I crediti, del gennaio 1996, stabiliscono che i crediti rappresentano il diritto a esigere a una data scadenza determinati ammontari da clienti e da altri. Il medesimo documento evidenzia tre fondamentali modalità per raggruppare in categorie omogenee i crediti vantati da un'azienda: sulla base dell'origine degli stessi, a seconda della natura del debitore e in funzione della scadenza.

In relazione alla loro origine, i crediti si distinguono in:

Origine

 crediti sorti in relazione a ricavi derivanti da operazioni di gestione caratteristica. Si tratta dei cosiddetti crediti di funzionamento o commerciali sorti sostanzialmente a fronte della rilevazione di ricavi. Le operazioni di scambio nell'ambito delle quali essi sorgono hanno per oggetto un bene mobile o immobile o un servizio. Sono iscrivibili in bilancio quando, in coerenza con il principio della competenza, sono maturati i relativi ricavi. Il documento contabile, pur prescindendo dalle situazioni particolari, ricorda che tale momento coincide con quello in cui il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e lo scambio con terze economie è già avvenuto. Quest'ultima condizione si verifica: per i beni mobili alla data di spedizione o di consegna, secondo le modalità contrattuali dell'acquisto e in base al trasferimento dei rischi dal punto di vista sostanziale1; per i beni immobili al momento della stipulazione del contratto di compravendita; per i servizi nel momento in cui il servizio può considerarsi reso;

- crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi. Si tratta dei crediti cosiddetti di finanziamento, i quali differiscono dai crediti commerciali per non essere connessi a ricavi. Le operazioni di scambio nell'ambito delle quali essi sorgono hanno a oggetto direttamente somme di denaro. Essi sono iscrivibili in bilancio se sussiste "titolo" al credito, cioè se essi rappresentano effettivamente obbligazioni di terzi verso l'impresa;
- crediti sorti per altre ragioni. Il documento n. 15 fornisce un'esemplificazione non
 esaustiva che comprende: i crediti derivanti da operazioni di gestione non caratteristica, i crediti verso dipendenti per anticipi, i crediti verso erario, i crediti verso istituti di assicurazione, i depositi cauzionali ecc.

Natura del debitore

In relazione alla natura del debitore, i crediti si distinguono in:

- · crediti verso clienti;
- · crediti verso consociate:
- crediti verso soci;
- · crediti verso altri.

La natura del debitore assume rilevanza in relazione all'esposizione dei valori in bilancio. Poiché in mancanza di indicazioni specifiche, infatti, il lettore è portato a pensare che i crediti esposti derivino dalla normale attività commerciale, il documento richiede che siano distinti i crediti verso clienti da quelli verso altri e che tra questi sia data separata evidenza a quelli verso consociate – con questa espressione intendendo le controllanti, le controllate, le collegate, le aziende cosiddette "sorelle"² – in quanto questi potrebbero essere sorti a seguito di operazioni condotte su una base contrattuale non indipendente e potrebbero avere caratteristiche diverse dagli altri crediti.

Inoltre, quando nell'ambito delle categorie indicate vi sono crediti di importo rilevante verso debitori con caratteristiche specifiche, di cui è importante che il lettore abbia conoscenza, il documento n. 15 stabilisce che tali crediti trovino separata indicazione nella nota integrativa.

Scadenza

In relazione alla scadenza, i crediti si distinguono in:

- · crediti a breve termine (scadenza entro i dodici mesi);
- · crediti a medio-lungo termine (scadenza oltre i dodici mesi).


Il principio contabile n. 15 rileva l'importanza di dare rappresentazione in bilancio della scadenza dei crediti. La conoscenza dei termini di incasso è infatti indispensabile per raggiungere uno degli obiettivi primi del bilancio, ossia quello di dare informazioni sulla situazione finanziaria dell'azienda.

Poiché questo è il fine, la determinazione della scadenza dei crediti e conseguentemente la classificazione dei medesimi come crediti a breve (incasso entro i dodici mesi) oppure a medio-lungo termine (incasso oltre i dodici mesi) deve essere effettuata in base ai termini di fatto del realizzo quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici³.

Le modalità di rappresentazione in bilancio

Classificazione dei crediti in bilancio

Il Codice civile (art. 2424) prevede che nell'attivo dello stato patrimoniale siano indicati:



I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti consentono di conoscere se il capitale I crediti verso sociale, esposto in un'unica voce tra i componenti del patrimonio netto, sia stato interamente versato dai soci. Si tratta, a evidenza, di crediti a breve termine; ciò nonostante, data la rilevante valenza informativa della posta, il legislatore richiede di indicarla distintamente quale voce iniziale contraddistinta dalla lettera A) dello stato patrimoniale attivo.

ancora dovuti

È di fondamentale importanza chiarire che la distinzione effettuata dal principio contabile n. 15 in funzione dell'origine dei crediti trova riscontro nella classificazione prevista dall'art. 2424 c.c. La strutturazione delle voci relative ai crediti prevista dal citato articolo comporta, in pratica, l'iscrizione dei crediti separatamente in relazione alla loro origine (crediti di funzionamento o commerciali, crediti di finanziamento) e, al tempo stesso, alle caratteristiche del debitore (verso clienti, verso società controllate ecc.). I crediti di finanziamento per prestiti concessi devono pertanto essere collocati, indipendentemente dalla loro scadenza, tra le immobilizzazioni finanziarie; mentre i crediti di origine commerciale o di funzionamento devono essere iscritti, indipendentemente dalla loro scadenza, nell'attivo circolante. È appena il caso di sottolineare

I crediti di funzioname i crediti di

che, di conseguenza, non assume rilevanza la durata, ossia la scadenza del credito, ai fini della collocazione tra le immobilizzazioni finanziarie piuttosto che nell'attivo circolante. Le informazioni di ordine finanziario richieste dall'art. 2424 c.c., ossia l'importo esigibile entro l'esercizio successivo per i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie e l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo per i crediti rientranti nell'attivo circolante, hanno, per il Codice civile, un carattere secondario, integrativo e complementare, rispetto all'accennata separazione dei crediti in relazione alla loro origine e alle caratteristiche del debitore.

A differenza di quanto previsto per i debiti, la norma non prevede un'apposita voce per i crediti rappresentati da titoli di credito (per esempio, cambiali attive); ne segue che la rappresentazione in bilancio di questi crediti segue le regole generali sopra evidenziate.

Infine, deve essere posta attenzione al particolare trattamento riservato ai crediti per acconti verso fornitori. Questi, poiché non rappresentano diritti a un corrispettivo in denaro, ma alla cessione di beni, non devono essere esposti tra i crediti, ma, a seconda della loro origine, nelle voci:

B.I.6.	Immobilizzazioni immateriali. Immobilizzazioni in corso e acconti
B.II.5.	Immobilizzazioni materiali. Immobilizzazioni in corso e acconti
C.I.5.	Attivo circolante. Rimanenze. Acconti

Gli acconti per immobilizzazioni finanziarie sono classificati nella voce B.III.2.d ("Immobilizzazioni, Immobilizzazioni finanziarie, Crediti, Verso altri"); e gli acconti a fronte della prestazione di servizi si iscrivono alla voce C.II.5. ("Attivo circolante, Crediti, Verso altri"). Ciò in quanto non è prevista una distinta e precisa collocazione per queste specifiche categorie di acconti.

Svalutazioni

I crediti devono essere esposti al netto delle svalutazioni eventualmente effettuate, mentre le rettifiche corrispondenti devono essere iscritte nel conto economico, a seconda che si riferiscano a crediti compresi nell'attivo circolante oppure nell'attivo immobilizzato, rispettivamente nelle voci:

B.10.d.	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
D.19.b.	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

Le perdite su crediti realizzate nell'esercizio che non sono coperte dal Fondo svalutazione crediti devono essere iscritte nella voce B.14 "Oneri diversi di gestione". Infine, lo storno dei fondi in eccesso deve essere indicato, a seconda che si riferiscano a crediti compresi nell'attivo circolante oppure nell'attivo immobilizzato, rispettivamente nelle voci:

A.5.	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
D.18.b.	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

Informazioni sui crediti nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione

Il documento n. 15 stabilisce che la nota integrativa deve fornire le seguenti infor- Nota integrativa mazioni sui crediti:

- a) il principio di valutazione dei crediti e i criteri di determinazione della rettifica per svalutazione crediti, nonché l'ammontare di questa, se non già eventualmente evidenziata nello stato patrimoniale;
- b) i crediti verso consociate, soci e altre parti correlate all'impresa e informazioni su tali conti;
- c) l'entità dei crediti con scadenza oltre i cinque anni, evidenziando quelli con consociate:
- d) i crediti relativi a commesse a lungo termine e le modalità di valutazione degli stes-
- e) per i crediti incassabili oltre l'anno, se di ammontare significativo, il tasso di attualizzazione;
- f) per i crediti a media e lunga scadenza con interesse non esplicitato, per i quali vi sono motivi per credere che il credito contenga una componente di interessi anche se non è stata effettuata dalle parti alcuna esplicitazione del tasso oppure per i quali l'interesse individuato è da considerarsi notevolmente inferiore rispetto a quello giudicato congruo, se significativi e non attualizzati, occorre indicare i motivi della mancata attualizzazione e l'effetto sul conto economico e sullo stato patrimoniale per ogni esercizio successivo;
- g) per i crediti per i quali permane un'obbligazione di regresso, l'importo dei crediti ceduti, se rilevante, anche se già indicato nei conti d'ordine;
- h) importi rilevanti di crediti che soggiacciono a forme di vincolo (per esempio, garanzie) anche se il medesimo è già indicato nei conti d'ordine;
- i) il metodo con cui è accreditato al conto economico l'interesse non maturato esplicitato sui crediti a lunga scadenza;
- la concentrazione dei crediti nei confronti di uno o pochi clienti e ogni altra posizione di rischio significativa;
- m) i crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento e il relativo effetto sul conto economico, se significativo;
- n) importi significativi di crediti in moneta estera;
- o) ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e completa interpretazione del valore dei crediti in bilancio.

Si segnala infine che ai sensi dell'art. 2497-bis, quinto comma, c.c. nella relazio- Relazione sulla ne sulla gestione devono essere indicati i rapporti intercorsi con chi esercita l'eventuale gestione attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette. Il documento OIC 1, I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio, emesso dall'Organismo Italiano di Contabilità, richiede che tale informativa comprenda anche l'indicazione degli importi dei crediti nei confronti dei soggetti sopra specificati, distinguendo fra crediti commerciali e finanziari.

Contabilizzazione e rappresentazione dei crediti smobilizzati

Il principio contabile n. 15 affronta il problema della contabilizzazione e conseguentemente della rappresentazione in bilancio dei crediti smobilizzati.

Le operazioni di cessione dei crediti generalmente avvengono avendo quale controparte una società di *factoring* o *factor* e permettono alternativamente il raggiungimento di due differenti obiettivi:

Finanziamento a fronte di cessione di credito

- finanziamento a fronte di cessione del credito: il factor in questo caso anticipa al cedente liquidità a fronte della cessione da parte di quest'ultimo di un credito; la
 cessione del credito può essere effettuata pro soluto ossia senza azione di regresso, con la conseguenza che il rischio di insolvenza è trasferito al factor, oppure
 pro solvendo, ossia con azione di regresso e quindi senza alcun trasferimento del
 rischio;
- mandato per l'incasso: il factor si limita a curare la riscossione per conto del cliente; non è effettuata alcuna anticipazione.

I crediti ceduti in modo definitivo con clausola *pro soluto* devono essere rimossi dal bilancio e devono essere rilevati in conto economico l'utile o la perdita eventualmente derivanti dalla differenza tra il valore ricevuto e il valore cui i crediti erano iscritti in bilancio. Il documento n. 15 stabilisce che, qualora contrattualmente siano previste clausole miranti a frazionare il rischio di insolvenza tra il cedente e il cessionario, con la previsione di un decremento dell'importo ricevuto dal cedente in relazione al mancato incasso entro le scadenze previste di parte dei crediti ceduti, si dovrà rilevare nei conti d'ordine l'ammontare degli eventuali rischi. Alle cessioni, ancorché qualificate *pro soluto*, che prevedono la possibilità di un'azione di regresso, si dovrà invece applicare la metodologia di contabilizzazione e rappresentazione prevista per le cessioni *pro solvendo*.

Per i crediti ceduti con clausola *pro solvendo* il documento n. 15 prevede due possibili metodologie di contabilizzazione:

- metodo preferito: i crediti devono essere stornati dallo stato patrimoniale e deve essere registrato sia l'ammontare dell'anticipazione ricevuta, sia il credito nei confronti del factor per la differenza fra il valore nominale del credito ceduto e l'anticipazione ricevuta (solitamente questo importo è versato al cedente al momento dell'effettivo incasso); inoltre il rischio di regresso deve essere quantificato e deve esserne data rappresentazione nei conti d'ordine;
- metodo ammesso: è consentito considerare i crediti come dati in garanzia a fronte dei prestiti ricevuti, con la conseguenza che i medesimi sono mantenuti nell'attivo dello stato patrimoniale e contemporaneamente è rilevata l'entrata monetaria pari all'anticipazione ricevuta e il corrispondente debito nei confronti del factor.

Si consideri l'esempio relativo alle modalità di contabilizzazione dei crediti smobilizzati.

La contabilizzazione dei crediti smobilizzati

In data 10/7/X la società Alfa s.r.l. effettua una cessione *pro solvendo* di un credito di € 10.000 a un *factor*, ottenendo una somma pari all'80 per cento del valore nominale del credito ceduto. Il *factor* addebita € 100 a titolo di commissione e € 200 a titolo di interesse. Successivamente in data 10/11/X il credito va a buon fine e il *factor* accredita l'importo residuo alla società.

Metodo preferito			STATE AND
10/7/X			
Banca c/c	Crediti vs Clienti	8.000	10.000
Crediti vs Factor		1.700	
Interessi passivi		200	
Commissioni su factor		100	
d/d		(replacement)	100
Rischi su crediti al factor	Factor per rischi su crediti	10.000	10.000
10/11/X			
Banca c/c	Crediti vs Factor	1.700	1.700
d/d			The same
Factor per rischi su crediti	Rischi su crediti al factor	10.000	10.000
Metodo ammesso			
10/7/X			
Banca c/c	Debiti vs Factor	8.000	8,300
Interessi passivi		200	
Commissioni su factor		100	
10/11/X			
Banca c/c	Crediti vs Clienti	1.700	10.000
Debiti vs Factor		8.300	

Nel caso in cui il factor si occupi semplicemente della riscossione dei crediti impegnandosi a versare al cedente l'ammontare dei crediti ceduti alla scadenza degli stessi, tali crediti devono essere mantenuti nell'attivo dello stato patrimoniale del cedente.

Il principio contabile n. 15, dopo avere stabilito le regole generali ora ricordate con riferimento alle operazioni di *factoring*, richiama le medesime per estenderne la validità con riferimento alle operazioni di sconto o cessione di cambiali e, al contrario, per chiarire la non applicabilità delle stesse in caso di anticipazioni su ricevute bancarie.

Le ricevute bancarie, utilizzate molto spesso in pratica, non costituiscono, infatti, titoli di credito. La loro "cessione" o, meglio, "presentazione" alle banche non costituisce da un punto di vista sostanziale sconto di titoli di credito e pertanto il credito non va rimosso dal bilancio fino all'incasso. La regola citata vale anche nel caso in cui la banca accrediti immediatamente in conto corrente il netto ricavo della ricevuta bancaria. In questa ipotesi, infatti, non si realizza una cessione del credito, ma un'anticipazione su tali crediti⁴.

Esempio

landato per

In questo caso si dovrà applicare quello che, commentando la cessione *pro soluto* di crediti al *factor*, abbiamo denominato "metodo ammesso", mentre non è possibile l'utilizzo del "metodo preferito".

Criteri di valutazione: un quadro delle disposizione in vigore

Art. 2426, comma 1, n. 8 e principio contabile n. 15

II valore di presumibile realizzo Il criterio di valutazione dei crediti previsto dalla normativa civilistica è il valore di presumibile realizzo sia che i crediti siano stati classificati nell'attivo circolante, sia che siano stati classificati tra le immobilizzazioni.

Il principio contabile n. 15 integra questa sintetica previsione di legge stabilendo che i crediti devono essere rettificati per tenere conto di quanto segue.

Perdite per inesigibilità

- Perdite per inesigibilità. Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato mediante l'appostazione di un fondo svalutazione crediti⁴ il quale deve essere sufficiente per coprire:
- sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi (si pensi all'inesigibilità totale o parziale di crediti vantati nei confronti di soggetti falliti o in ogni caso in situazione di dissesto, oppure nei confronti dei quali sussistono liti giudiziarie o contestazioni, oppure ancora nei confronti di soggetti non più reperibili);
- sia le perdite per altre inesigibilità non ancora manifestatesi, ma temute o latenti.

Nel rispetto del principio della competenza e della prudenza, queste perdite non devono correlarsi ai componenti positivi di reddito dei futuri esercizi, ma devono essere rilevate, appunto, mediante lo stanziamento di un fondo rettificativo dell'attivo, nel periodo in cui le stesse si possono ragionevolmente prevedere. Il fondo dovrà poi essere utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità avrà manifestazione definitiva⁵.

Il documento stabilisce che la determinazione dell'accantonamento deve essere effettuata in linea di principio sulla base di-un'analisi dettagliata di tutte le posizioni di credito in essere (metodo analitico) che preveda le seguenti fasi:

Metodo analítico

- determinazione analitica delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi;
- stima, in base all'esperienza e a ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data del bilancio;
- valutazione degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti (analisi di aging);
- valutazione delle condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.

Metodo sintetico

Accanto al metodo analitico, oppure in sostituzione a esso quando ricorrano particolari condizioni (alto frazionamento dei crediti in essere), è prevista anche l'applicazione di un *procedimento sintetico* tipicamente consistente nella più semplice applicazione di predeterminate percentuali di svalutazione a categorie omogenee di crediti. Il documento evidenzia che l'utilizzo di formule di tale sorta può essere considerato solamente uno strumento pratico la cui validità deve essere sempre sottoposta a verifica: esse sono accettabili solamente se portano ai medesimi risultati cui porterebbe l'applicazione del metodo analitico.

• Resi e rettifiche di fatturazione. Il documento n. 15 evidenzia come sia frequente che successivamente alla data di bilancio vi siano resi di merci o prodotti. Ciò può avvenire in quanto alcune merci possono essere difettose, oppure eccedenti le ordinazioni, oppure ancora possono esserci stati ritardi nella consegna o applicazioni di prezzi differenti rispetto a quelli concordati. Nei casi in cui si giudichi il fenomeno sufficientemente ricorrente, sarà necessario procedere alla quantificazione dell'effetto che il medesimo provoca e, conseguentemente, rilevare uno stanziamento specifico nel rispetto del principio della competenza, ossia della correlazione tra costi e ricavi.

abbuoni e

- Sconti e abbuoni. Nel caso in cui l'azienda sia solita concedere sconti e abbuoni, non tanto in sede di emissione della fattura, bensì in sede di incasso della medesima, questi dovranno essere previsti e quantificati al fine di rettificare, mediante l'apposizione di uno stanziamento, il valore dei crediti in bilancio.
- · Interessi non maturati. Il principio contabile n. 15 chiarisce che gli interessi non maturati inclusi nel valore dei crediti non rappresentano ancora un'attività per l'impresa e pertanto devono essere riscontati.

La presenza di crediti con termini lunghi di incasso pone il problema dello scorporo dell'interesse, ossia dell'attualizzazione di tali crediti. L'interesse implicito sarà pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il valore attualizzato dello stesso. L'interesse attivo, coerentemente con il principio di competenza e di prudenza, deve essere riconosciuto pro quota sull'intera durata del credito e proporzionalmente al credito in essere: in altri termini, esso va riscontato. A tale fine il principio contabile n. 15 stabilisce che si tenga conto di un criterio di ripartizione tale che l'interesse risulti riconosciuto a un tasso costante sul credito residuo.

Da un punto di vista contabile l'attualizzazione dei crediti, ossia l'esplicitazione degli L'attualizzazione interessi attivi impliciti, comporta:

dei crediti

- la rilevazione della vendita;
- · l'iscrizione in "dare" di conto economico degli interessi attivi a riduzione diretta dei ricavi e l'iscrizione - in "avere" di stato patrimoniale - di un risconto passivo per un pari importo.

Alternativamente in dottrina è stata evidenziata l'opportunità di procedere con:

- la rilevazione della vendita;
- lo scorporo dell'intero valore degli interessi attivi impliciti dal ricavo di vendita;
- la rilevazione di un risconto passivo per la quota di interessi non di competenza⁷.

Il documento evidenzia tre possibili casi ai fini del trattamento degli interessi attivi impliciti:

 crediti originati da ricavi chiaramente scindibili, a causa delle condizioni contrattuali stabilite dalle parti, tra prezzo di vendita di beni e servizi e interessi per dilazione Tasso di interesse

- di pagamento. Si tratta del caso più semplice: si procederà con la determinazione della quota di interessi non di competenza e la medesima sarà oggetto di risconto passivo;
- 2. crediti a media e lunga scadenza con interesse non esplicitato per i quali vi siano motivi per credere che il credito contenga una componente di interessi anche se non è stata effettuata dalle parti alcuna esplicitazione del tasso. In questo caso il principio contabile n. 15 suggerisce di procedere in ogni caso all'evidenziazione degli interessi impliciti e conseguentemente al risconto degli stessi utilizzando un tasso di interesse "appropriato". Il principio contabile considera "appropriato" il tasso di interesse:
 - prevalente per il finanziamento di crediti con dilazione e altri termini e caratteristiche similari;
 - vigente alla data dell'operazione, ossia del tempo in cui sorge il credito;
- crediti a media e lunga scadenza con interesse esplicitato, ma notevolmente inferiore rispetto a quelli che devono essere considerati "appropriati": in questo caso il documento n. 15 suggerisce di procedere facendo riferimento a un tasso di interesse "appropriato".

Non devono invece essere mai assoggettati ad attualizzazione:

- a) crediti originati nel corso della gestione normale per i quali è previsto l'incasso entro l'esercizio successivo;
- b) crediti che non richiedono restituzione in futuro in quanto versati a fronte del prezzo per l'acquisizione di beni (per esempio, i depositi a fronte di costruzioni in corso);
- c) crediti per i quali è previsto un tasso di interesse basso in quanto, per esempio, a fronte dei medesimi sono fornite garanzie;
- d) crediti per garanzie o cauzioni date alla controparte in un contratto.

Si consideri l'esempio relativo alle modalità di contabilizzazione degli interessi attivi impliciti.

Esempio

Le modalità di contabilizzazione degli interessi attivi impliciti

All'inizio del periodo X si vendono prodotti finiti per € 12.100 e si concede al cliente una dilazione di ventiquattro mesi. Non è stabilito alcun interesse implicito. Coerentemente con il dettato del principio contabile n. 15 non è possibile procedere alla semplice iscrizione in bilancio del credito per il suo valore nominale.

Se si ipotizza che non esistano altre problematiche legate alla solvibilità del cliente, o alla concessione di sconti e abbuoni, piuttosto che di resi, è necessario rettificare il valore nominale del credito per evidenziare e riscontare la parte di credito riferibile alla concessione della dilazione. Il credito deve essere attualizzato utilizzando un tasso di interesse "appropriato" che si ipotizza pari al 10 per cento.

Valore attuale del credito	= 12.100 × (1 + 0,1) ⁻² = 12.100 / 1,21 = 10.000
Totale interessi impliciti	= (12.100 - 10.000) = 2.100
Interessi impliciti esercizio x	= 10.000 × 10% = 1.000
Interessi impliciti esercizio x + 1	= 11.000 × 10% = 1.100

Nelle tabelle seguenti sono evidenziate le scritture contabili mediante le quali deve essere rettificato il valore dei crediti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Nel primo caso (tabella 5.1) il risconto è evidenziato, coerentemente con la lettera del principio contabile, direttamente in contropartita con i ricavi; nel secondo caso (tabella 5.2) il risconto è evidenziato coerentemente con l'interpretazione della dottrina sopra citata. In questo secondo caso dapprima è evidenziata per l'intero la componente finanziaria dei ricavi rilevati e, quindi, è rilevato il risconto passivo a valere su questa posta.

Tabella 5.1

Crediti verso clienti	Ricavi	12.100	12.100
Ricavi	Risconti passivi	1.100	1.100

Tabella 5.2

Crediti verso clienti	Ricavi	12.100	12.100
Ricavi	Interessi attivi	2.100	2.100
Interessi attivi	Risconti passivi	1.100	1.100

I principi contabili internazionali

Conviene preliminarmente evidenziare che non esiste un documento dello IASB interamente dedicato alla rappresentazione in bilancio dei crediti, ma che le regole per la valutazione di tale posta sono rinvenibili dalla lettura del documento n. 18 Ricavi e, per alcuni aspetti, del documento n. 1 Presentazione del bilancio. Le linee guida sulla disciplina dei crediti enunciata nei principi contabili nazionali differiscono da quanto enunciato dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) redatti dall'International Accounting Standards Board (IASB) per alcuni aspetti di seguito sinteticamente analizzati.

Definizione e momento di rilevazione

Il documento n. 18 evidenzia che il problema principale nella contabilizzazione dei ricavi, e conseguentemente dei crediti che ne derivano, è la determinazione del *momento della rilevazione* dei medesimi. In particolare stabilisce che i ricavi dalla vendita di merci e conseguentemente i relativi crediti devono essere rilevati solo se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

Momento di rilevazione

 a) l'impresa ha trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni;

- b) l'impresa smette di esercitare il livello continuativo di attività associato con la proprietà nonché l'effettivo controllo sulla merce venduta;
- c) il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente;
- d) è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'impresa;
- e) i costi sostenuti o da sostenere riguardo all'operazione possono essere attendibilmente determinati.

Trasferimento dei rischi

È riconosciuta rilevanza primaria al momento di *trasferimento dei rischi*: il passaggio formale della proprietà non accompagnato dal trasferimento dei rischi connessi *non può* dare origine alla registrazione di un ricavo e, conseguentemente, di un credito. Un'impresa può conservare in molti modi un rischio significativo connesso alla proprietà; per esempio: l'impresa può mantenere un impegno per risultati insoddisfacenti non coperto dalle normali clausole di garanzia; il conseguimento di ricavi da una vendita può dipendere dai ricavi realizzati dall'acquirente dalla vendita dei beni stessi; l'acquirente ha la possibilità di revocare l'acquisto per un motivo specificato nel contratto di vendita e l'impresa è incerta sulle probabilità del reso.

Solo se l'impresa trasferisce tutti i rischi o conserva un rischio connesso alla proprietà insignificante, l'operazione è classificata come vendita e il ricavo deve essere rilevato. Ne segue, a contrariis, che la conservazione della proprietà con funzione di sola garanzia, accompagnata dal trasferimento dei rischi significativi, è da considerarsi a tutti gli effetti un'operazione di vendita che dà origine al conseguimento di un ricavo e, conseguentemente, all'iscrizione di un credito nell'attivo dello stato patrimoniale del cedente.

Modalità di rappresentazione in bilancio: classificazione dei crediti in bilancio

Lo IAS 1 prevede quale primo riferimento che tutte le poste dello stato patrimoniale, e pertanto anche i crediti, siano esposte distinguendo tra poste correnti e poste non correnti in base alla natura delle operazioni. È necessario però evidenziare che lo IAS 1 richiede che:

- a) ciascuna impresa determini, in base alla natura delle sue operazioni, se esporre separatamente o meno nel prospetto dello stato patrimoniale le attività correnti e non correnti e le passività correnti e non correnti;
- b) quando un'impresa scelga di non adottare tale classificazione, attività e passività siano presentate genericamente nell'ordine della loro liquidità;
- c) in ogni caso, qualunque sia il metodo di rappresentazione adottato, un'impresa evidenzi, per ogni voce dell'attivo e del passivo che include importi che si prevede debbano essere realizzati o regolati sia entro sia oltre dodici mesi dalla data del bilancio, l'importo che si prevede debba essere realizzato o regolato oltre dodici mesi.

Quanto previsto dalla lettera c) è fatto proprio dai principi contabili nazionali. Infatti, anche se il CNDCR considera di grande rilevanza la classificazione delle poste di bilancio ispirata al criterio della liquidità e dell'esigibilità prevista dalla lettera b) e ne auspica la composizione per finalità di analisi e interpretazione, deve tenere conto delle scelte operate dal Legislatore civilistico.

Si è visto che il Codice civile richiede di classificare i crediti per natura distinguendo tra crediti di funzionamento (classificati nell'attivo circolante) e di finanziamento (classificati nell'attivo immobilizzato) e, quindi, di evidenziare, nell'ambito delle due categorie così individuate, la quota parte che si prevede sarà realizzata entro e oltre i dodici mesi.

Modalità di rappresentazione in bilancio: contabilizzazione e rappresentazione dei crediti smobilizzati

Nei documenti emessi dallo IASB non viene presa in considerazione esplicitamente la rappresentazione dei crediti smobilizzati, trattata, al contrario, nel par. D.VII del documento n. 15 del CNDCR. In particolare, in un precedente paragrafo di questo capitolo si è evidenziato che i principi contabili nazionali prevedono due metodologie di rilevazione dei crediti ceduti con azione di regresso, ossia pro solvendo:

- a) la metodologia "preferita", che prevede, a fronte della contabilizzazione della variazione numeraria per l'anticipo ricevuto, lo storno del credito ceduto e l'evidenziazione del rischio di regresso nei conti d'ordine;
- b) la metodologia "ammessa", che non prevede lo storno del credito, ma la rilevazione del sorgere di un debito nei confronti del factor.

Tabella 5.3 Il trattamento dei crediti secondo i principi contabili internazionali e nazionali

	IASB	CNDCR
Momento di rilevazione	Momento in cui si verifica il passaggio dei rischi significativi, indipendentemente dal momento in cui si verifica il passaggio di proprietà.	Momento in cui si verifica lo scambio di solito corrispondente al momento del passaggio di proprietà.
Classificazione in bitancio	Crediti correnti o a breve termine vs crediti non correnti o a lungo termine.	Crediti di funzionamento vs crediti di finanziamento, con separata indicazione, per ciascuna categoria, della parte a breve termine e della parte a lungo termine.
Rappresentazione dei crediti smobilizzati pro-solvendo	Iscrizione di un debito nei confronti del factor; il credito non è stornato dall'attivo di stato patrimoniale in quanto il rischio di incasso sussiste ancora.	Storno del crediti dall'attivo di stato patrimoniale e rilevazione del rischio nel conti d'ordine.
Attualizzazionedi crediti a lunga scadenza	I crediti vanno iscritti al fair value. Quando la riscossione è differita, le entrate future vanno scontate a un tasso di interesse figurativo pari a quello più distintamente identificabile tra: il tasso prevalente per uno strumento simile di un emittente con una situazione finanziaria simile; un tasso di interesse che sconti il valore nominale dello strumento al prezzo di vendita corrente per pagamento in contanti delle merci o servizi.	Gli interessi Impliciti su crediti a lunga scadenza vanno evidenziati. A tale fine deve essere individuato un tasso di interesse "appropriato" ossia: prevalente per il finanziamento di crediti con dilazione e caratteristiche similari; vigente alla data dell'operazione, ossia del tempo in cui sorge il credito.

Metodologia "preferita"

Anche in assenza di un'esplicita previsione è possibile affermare che la metodologia "preferita" dai principi contabili nazionali è senz'altro non coerente con i principi generali enunciati dal documento n. 18 dello IASB. Si è visto che possono essere rilevati il ricavo e il sorgere del corrispondente credito derivanti da una cessione di beni se e solo se sono trasferiti tutti i rischi rilevanti connessi al trasferimento della titolarità del bene ceduto. Analogamente, un credito la cui titolarità sia stata ceduta a un soggetto terzo, ma per il quale l'azienda rimanga responsabile in regresso, non può essere stornato dall'attivo dello stato patrimoniale nel momento della cessione: tutti i rischi rilevanti gravano, infatti, sul cedente sino al momento dell'effettivo ricevimento del pagamento da parte del cessionario. La metodologia "ammessa" dai principi contabili nazionali è la sola coerente con i principi contabili internazionali.

Metodologia ammessa

Criteri di valutazione: attualizzazione di crediti a lunga scadenza

Fair value

Il documento n. 18 stabilisce che i ricavi, e di conseguenza i crediti corrispondenti, devono essere valutati al *fair value* del corrispettivo ricevuto o spettante, tenendo conto del valore di eventuali sconti commerciali e riduzioni legate alla quantità concessi dall'impresa. Il *fair value* è definito come "il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un'operazione fra terzi". Quando la riscossione di un credito è differita, il *fair value* sarà minore rispetto all'ammontare nominale dei mezzi monetari riscossi o spettanti; ciò accade, per esempio, quando l'impresa concede al compratore un credito senza interessi o accetta un interesse minore rispetto a quello di mercato. In questo caso il *fair value* del corrispettivo è determinato scontando tutte le future entrate a un tasso di interesse figurativo pari a quello più distintamente identificabile fra:

- a) il tasso prevalente per uno strumento simile di un emittente con una situazione finanziaria simile;
- b) un tasso di interesse che sconti il valore nominale dello strumento al prezzo di vendita corrente per pagamento in contanti delle merci o dei servizi.

Riepilogo

- Che cosa sono i crediti per l'azienda? I crediti rappresentano il diritto a esigere a una data scadenza determinati ammontari da clienti e da altri soggetti.
- Quali sono le modalità fondamentali per raggruppare i crediti vantati da un'azienda in categorie omogenee? I crediti si possono raggruppare a seconda dell'origine, della natura del debitore e della scadenza.
- Quali sono le principali classificazioni dei crediti per origine? Si distinguono: (1) crediti sorti in relazione a ricavi derivanti da operazioni di gestione caratteristica o crediti di funzionamento o crediti commerciali; (2) crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi o crediti di finanziamento; (3) crediti sorti per altre ragioni (per esempio, crediti derivanti da operazioni di gestione non caratteristica, crediti verso dipendenti per anticipi ecc.).

- Come si distinguono i crediti in relazione alla scadenza? In relazione alla scadenza, i
 crediti si distinguono in: crediti a breve termine (scadenza entro i dodici mesi); crediti a medio-lungo termine (scadenza oltre i dodici mesi).
- Come avviene l'iscrizione a bilancio dei crediti? Secondo la normativa italiana, l'iscrizione dei crediti a bilancio avviene separatamente in relazione alla loro origine (crediti di funzionamento o commerciali, crediti di finanziamento) e, al tempo stesso, alle caratteristiche del debitore (verso clienti, verso società controllate ecc.). I crediti di finanziamento per prestiti concessi devono pertanto essere collocati, indipendentemente dalla loro scadenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, mentre i crediti di origine commerciale o di funzionamento devono essere iscritti, indipendentemente dalla loro scadenza, nell'attivo circolante. Di conseguenza, le informazioni riguardanti la durata hanno un carattere secondario, integrativo e complementare.
- Come si rappresentano in bilancio i crediti smobilizzati? I crediti ceduti in modo definitivo con clausola pro soluto devono essere rimossi dal bilancio e devono essere rilevati in conto economico l'utile o la perdita eventualmente derivanti dalla differenza tra il valore ricevuto e il valore cui i crediti erano iscritti in bilancio. Nei conti d'ordine si dovrà rilevare l'ammontare degli eventuali rischi. Per i crediti ceduti con clausola pro solvendo sono previste due possibili metodologie di contabilizzazione: (a) metodo preferito: i crediti devono essere stornati dallo stato patrimoniale e deve essere registrato sia l'ammontare dell'anticipazione ricevuta, sia il credito nei confronti del factor per la differenza fra il valore nominale del credito ceduto e l'anticipazione ricevuta; (b) metodo ammesso: è consentito considerare i crediti come dati in garanzia a fronte dei prestiti ricevuti, con la conseguenza che i medesimi sono mantenuti nell'attivo dello stato patrimoniale e contemporaneamente è rilevata l'entrata monetaria pari all'anticipazione ricevuta e il
- Come si valutano i crediti? Il criterio di valutazione dei crediti previsto dalla normativa
 civilistica è il valore di presumibile realizzo. Il principio contabile n. 15 integra la
 previsione di legge stabilendo che i crediti devono essere rettificati per tenere conto di perdite per inesigibilità, resi e rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni, interessi non maturati.

corrispondente debito nei confronti del factor.

- Che cosa comporta per la contabilizzazione la presenza di crediti con termini lunghi di
 incasso? La presenza di crediti con termini lunghi di incasso pone il problema dell'attualizzazione di tali crediti. L'interesse implicito sarà pari alla differenza tra il
 valore nominale del credito e il valore attualizzato dello stesso. L'interesse attivo
 deve essere riscontato.
- Quali sono le principali differenze tra i principi contabili nazionali e quelli internazionali? Una prima differenziazione riguarda il momento della rilevazione dei ricavi e dei relativi crediti e pone l'accento sul trasferimento dei rischi: il passaggio formale della proprietà non accompagnato dal trasferimento dei rischi connessi non può dare origine alla registrazione di un ricavo e, conseguentemente, di un credito. Per quanto riguarda la classificazione dei crediti, lo IAS 1 prevede che i crediti (come tutte le poste dello stato patrimoniale) siano esposti in coerenza con il principio della liquidità ed esigibilità. Quanto poi alla contabilizzazione e rappresentazio-

ne dei crediti smobilizzati, anche in assenza di un'esplicita previsione, in base al criterio del pieno trasferimento dei rischi, risulta che la metodologia "ammessa" dai principi contabili nazionali è la sola coerente con i principi contabili internazionali. Per i principi contabili internazionali, infine, i crediti devono essere valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante, tenendo conto del valore di eventuali sconti commerciali e riduzioni legate alla quantità concessi dall'impresa.

Esercizi riepilogativi

Esercizio 1

Il Bilancio della Delonais S.p.A. presenta al 31/12/X un saldo del fondo svalutazione crediti di € 14.000. Nel corso dell'esercizio X+1, rivedendo le posizioni creditorie della società, gli amministratori decidono di stralciare € 12.000 di crediti verso clienti dei quali € 7.300 sorti in esercizi precedenti e € 4.700 sorti nell'esercizio X+1. Al 31/12/X+1 gli amministratori giudicano necessario un accantonamento al fondo svalutazione crediti di € 5.000 a fronte di presunte perdite su crediti sorti nello stesso esercizio. Sapendo che gli accadimenti descritti, sono gli unici rilevanti ai fini dei quesiti che seguono, si determinino:

- gli utilizzi o diminuzioni del fondo svalutazione crediti relativi all'esercizio X+1;
- l'ammontare del fondo svalutazione crediti al 31/12/X+1;

esplicitando analiticamente i calcoli effettuati.

Soluzione esercizio 1

Utilizzi X+1 FSC	7.300
FSC al 31/12/X+1	11.700

I crediti stralciati nell'esercizio X+1 sono pari a € 12.000, di cui solo € 7.300 relativi a crediti sorti negli esercizi precedenti, per i quali, dunque, può essere utilizzato il fondo svalutazione crediti in essere al 31/12/X. Si noti, inoltre, che il fondo risulta capiente, in quanto superiore alla perdita (€ 14.000 il FSC a fronte di una perdita di € 7.300).

L'accantonamento relativo all'esercizio X+1 è pari a € 5.000, per cui il fondo al 31.12.X+1 può essere così quantificato:

FSC al 31/12/X	14.000
– Utilizzo X+1 FSC	7.300
+ Accantonamento X+1	5.000
FSC al 31/12/X+1	11.700

Esercizio 2

Il saldo del fondo svalutazione crediti al 31/12/X della Degas S.p.A. è pari a € 200.000. Alla fine dell'esercizio X+1 vengono stralciati crediti per complessivi € 150.000, di cui € 80.000 sorti nel corso dell'esercizio X+1 e € 70.000 sorti nel corso di esercizi precedenti. Al 31/12/X+1 il fondo risulta congruo per coprire le posizioni già in essere al 31/12/X, mentre si stima necessario un accantonamento di € 90.000 a fronte delle perdite presunte su crediti sorti nell'esercizio X+1. Sapendo che gli accadimenti descritti, sono gli unici rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare del fondo svalutazione crediti al 31/12/X+1, si proceda a detta determinazione, esplicitando analiticamente i calcoli effettuati.

Soluzione esercizio 2

FSC al 31/12/X+1

220.000

Il fondo in essere al 31/12/X, viene diminuito a seguito dello stralcio per crediti in essere al 31/12/X, pari a 70.000. Si noti che il fondo è capiente, in quanto esso è pari a € 200.000 a fronte di crediti stralciati, relativi ad esercizi precedenti l'esercizio X+1, per € 70.000. Di seguito si riporta la determinazione analitica del fondo in essere al 31/12/X+1.

FSC al 31/12/X	200.000
 Utilizzo X+1 FSC 	70.000
+ Accantonamento X+1	90.000
FSC al 31/12/X+1	220.000

Esercizio 3

Nel bilancio al 31/12/X della Renoir S.r.l. il saldo del fondo svalutazione crediti ammonta a € 1.350 e quello del conto crediti verso clienti a € 21.500. Le uniche operazioni compiute dalla società nell'esercizio X+1 che trovano contropartita nei conti precedentemente indicati sono le seguenti:

- in data 6/05/X+1 gli amministratori provvedono a stralciare crediti, relativi all'esercizio X, verso la società Colori S.r.l., dichiarata fallita per € 3.540;
- a seguito di un ordine urgente inoltrato da parte di un cliente, si provvede in data 27 dicembre a consegnare la merce richiesta al prezzo di € 4.440 + IVA 20%. La relativa fattura è emessa in data 10/01/X+2.

Al 31/12/X+1 gli amministratori della Renoir stimano incassabile solo il 70% del totale di tutti i crediti in essere a tale data. Sapendo che il periodo amministrativo della Renoir coincide con l'anno solare, si determinino:

- a) li utilizzi o diminuzioni del fondo svalutazione crediti relativi all'esercizio X+1;
- b) l'accantonamento a fondo svalutazione crediti dell'esercizio X+1;
- c) l'ammontare del fondo svalutazione crediti al 31/12/X+1;

esplicitando analiticamente i calcoli effettuati.

Soluzione esercizio 3

a) Utilizzi X+1 FSC	1.350
b) Accantonamento X+1 FSC	6.720
c) FSC al 31/12/X+1	6.720

Osservazioni

a) Al 6/05/X+1 il fondo svalutazione crediti era pari a € 1.350. In relazione al fallimento della Colori S.r.l., che comporta una stralcio dei crediti vantati dalla Renoir per € 3.540, è possibile dunque, in quanto si tratta di crediti relativi all'esercizio X, utilizzare il fondo svalutazione crediti in essere solo per € 1.350.

b) L'accantonamento relativo all'esercizio X è così determinato:

Crediti al 31/12/X	21.500
 Crediti stralciati 	3.540
+ Crediti per fatture da emettere	4.440
Crediti al 31/12/X+1	22.400

c) Gli amministratori stimano di incassare solo il 70% dei crediti in essere, dunque l'accantonamento al fondo svalutazione crediti deve essere pari a € 6.720, vale a dire il 30% di € 22.400.

Il fondo svalutazione crediti al 31/12/X+1 sarà dunque pari a:

FSC al 31/12/X	1.350
– Utilizzo X+1 FSC	1.350
+ Accantonamento X+1	6.720
FSC al 31/12/X+1	6.720

Esercizio 4

Al 31/12/X il bilancio della società Kandinsky SpA presenta un saldo del fondo svalutazione crediti pari a € 40.000. Nel corso dell'esercizio X+1 sono stralciati crediti per € 50.000 di cui € 20.000 sorti nel corso dell'esercizio e € 30.000 sorti nel corso di esercizi precedenti. Per fare fronte alle future perdite su crediti, gli amministratori decidono in vista della composizione del bilancio dell'esercizio X+1 di incrementare il fondo svalutazione crediti per € 40.000. Sapendo che gli avvenimenti descritti sono gli unici rilevanti ai fini della determinazione del fondo svalutazione crediti, si determino la consistenza e gli utilizzi del fondo svalutazione crediti al 31/12/X+1.

Soluzione esercizio 4

Utilizzi X+1 FSC	€ 30.000
FSC al 31/12/X+1	€ 50.000

Esercizio 5

La società Tintoretto SpA presenta un saldo del fondo svalutazione crediti al 31/12/X di € 120.000. Nel gennaio X+1 la società fornisce la Tiepolo SpA. Nel marzo del medesimo anno la Tiepolo SpA è dichiarata fallita e, dopo avere verificato con il curatore del fallimento la incapienza della procedura, gli amministratori della Tintoretto SpA decidono di stralciare il credito iscritto in bilancio pari a € 55.000. Nel corso dell'esercizio X+1 sono stralciati altri crediti sorti nel corso di esercizi precedenti per € 80.000. Nell'ipotesi in cui non esistano altri accadimenti rilevanti ai fini della determinazione del fondo svalutazione crediti, si determino l'ammontare del fondo svalutazione crediti, i suoi utilizzi al 31/12/X+1, nonché l'effetto netto sul risultato di esercizio degli accadimenti descritti.

Soluzione esercizio 5

Utilizzi X+1 FSC	€ 80.000
FSC al 31/12/X+1	€ 40.000
Effetto netto sul risultato di esercizio	(€ 55,000)

Esercizio 6

La società Veneziani SpA in data 31/12/X presenta un saldo del fondo svalutazione crediti pari a € 60.000. In data 31/12/X+1 i crediti della società ammontano a:

crediti commerciali
 crediti commerciali scaduti
 € 350.000
 € 40.000

Dopo avere assunto informazioni sull'esigibilità del credito commerciale non scaduto verso la Pellini S.r.l. e dopo avere scoperto che la stessa è stata dichiarata fallita, gli amministratori procedono con lo stralcio dello stesso per un importo pari a € 50.000 di cui € 27.000 sorti nel corso dell'esercizio. Dopo lo stralcio della citata posizione specifica, gli amministratori stimano incassabile il 97% dei crediti commerciali e il 93% dei crediti commerciali scaduti e stabiliscono di adeguare conseguentemente il fondo svalutazione crediti. Si determinino l'utilizzo e l'ammontare del fondo svalutazione crediti al 31/12/X+1 esplicitando analiticamente i calcoli effettuati.

Soluzione esercizio 6

```
Utilizzi X+1 FSC = € 23.000
FSC al 31/12/X+1 = (€ 60.000 - € 23.000 + € 11.800) = € 48.800
```

Dove:

```
FSC al 31/12/X = € 60.000

Utilizzi X+1 FSC = € 23.000

Accantonamento X+1 FSC = (€ 350.000 – € 50.000) × 3% + (€ 40.000) × 7% = = € 11.800
```

Esercizio 7

In data 31/12/X il fondo svalutazione crediti della società Rodin SpA ammonta a € 20.000. Al 31/12/X+1 i crediti della società ammontano a € 200.000. Gli amministratori decidono di stralciare crediti per € 30.000 di cui € 5.000 sorti nel corso dell'esercizio e € 25.000 sorti nel corso di esercizi precedenti. Inoltre, in data 15/12/X+1 viene evaso un ordine per € 10.000 a fronte del quale verrà emessa fattura in data 5/01/X+2. Al fine di adeguare il fondo svalutazione crediti, si stima che sia necessario un accantonamento pari al 10% dei crediti in essere. Si indichi l'ammontare e l'utilizzo del fondo svalutazione crediti al 31/12/X+1, specificando i calcoli effettuati.

Soluzione esercizio 7

Dove:

```
Saldo al 31/12/X+1 = € 20.000

Utilizzi X+1 FSC = € 20.000

Crediti al 31/12/X+1 = € 200.000

Crediti stralciati = € 30.000

Crediti per fatture da emettere = € 10.000
```

Percentuale stimata congrua dagli amministratori = 10%

Esercizio 8

La società Tiziano Srl presenta un fondo svalutazione crediti al 31/12/X pari a € 30.000. Nel corso dell'esercizio X+1 si verificano i seguenti avvenimenti:

- la società matura crediti di funzionamento alla fine dell'esercizio per un ammontare di € 95.000;
- l'amministratore unico decide di stralciare crediti per un importo di € 10.000, di cui € 7.000 sorti nel corso dell'esercizio precedente;
- la società decide di aumentare il fondo svalutazione crediti del 5% dei crediti in essere, considerando tale ammontare congruo per la copertura delle future perdite stimate.

Si determinino l'utilizzo del fondo svalutazione crediti al 31/12/X+1 e il suo importo calcolando la variazione in aumento o in diminuzione necessaria per portare il fondo svalutazione crediti all'importo congruo.

Soluzione esercizio 8

```
Utilizzo X+1 FSC = € 7.000
FSC al 31/12/X+1 = (€ 30.000 – € 7.000) + [(€ 95.000 – € 10.000) × 5%] =  = € 27.250
```

Dove:

FSC al 31/12/X = € 30.000Utilizzo X+1 FSC = € 7.000Crediti al 31/12/X+1 = € 95.000Crediti stralciati = € 10.000

Esercizio 9

Il saldo del fondo svalutazione crediti della società Munch SpA in data 31/12/X è pari a € 130.000. Al termine dell'esercizio X+1 sono stralciati crediti per € 90.000, di cui € 70.000 sorti nel corso di esercizi precedenti. In data 31/12/X+1, il fondo svalutazione crediti risulta non sufficiente per coprire i crediti che si presume non verranno recuperati. Si reputa pertanto necessario effettuare un aumento di tale fondo per € 40.000. Si determinino l'utilizzo e l'ammontare del fondo svalutazione crediti in data 31/12/X+1.

Soluzione esercizio 9

Utilizzi X+1 FSC = € 70.000 FSC al 31/12/X+1 = € 100.000

Esercizio 10

La società Mirò SpA presenta un saldo del fondo svalutazione crediti al 31/12/X pari a € 500.000. Nel corso dell'esercizio X+1 si verificano i seguenti accadimenti:

- sono rilevati nuovi crediti commerciali e al termine dell'esercizio il totale dei medesimi è pari a € 2.000.000;
- sono stralciati crediti sorti nel corso dell'esercizio X per € 350.000;
- il cliente Botero Srl fallisce ed è stralciato il credito sorto nell'esercizio verso il medesimo per un ammontare pari a € 80.000.

Considerando che alla fine di ogni esercizio la società è solita accantonare al fondo svalutazione crediti un importo pari al 3% dei crediti in essere, si determinino:

- gli utilizzi del fondo svalutazione crediti dell'esercizio X+1;
- l'accantonamento al fondo svalutazione crediti in data 31/12/X+1;
- l'ammontare del fondo svalutazione crediti in data 31/12/X+1.

Soluzione esercizio 10

```
Utilizzi X+1 FSC = € 350.000

Accantonamento in data 31/12/X+1 = (€ 2.000.000 – € 430.000) × 3\% = € 47.100

FSC al 31/12/X+1 = (€ 500.000 – € 350.000 + € 47.100) = 

= € 197.100
```

Note

- 1. Le parti possono stabilire contrattualmente che il passaggio della proprietà avvenga in un momento preciso. Conviene evidenziare che sono diffuse a livello internazionale clausole contrattuali standard denominate Incoterms che permettono di stabilire in modo inequivocabile tra le parti l'istante in cui avviene il trasferimento dei rischi dal venditore al compratore. Di seguito si ricordano alcune tra le più diffuse:
- EXW (ex works ossia franco magazzino venditore): il venditore consegna la merce nei suoi locali e non è tenuto né a caricare la merce sul veicolo fornito dal compratore, né a sostenere qualunque altra spesa;
- FCA (free carrier ossia franco vettore del luogo convenuto): il venditore ha l'obbligo di trasferire la merce al vettore incaricato di effettuare il trasporto, che di solito la riceve in un "terminale di trasporto" quale per esempio, un deposito per container;
- FAS (free alongside ship ossia franco luogo il bordo della nave): il venditore consegna la merce sottobordo della nave sulla banchina o su mezzi galleggianti nel porto d'imbarco convenuto; il compratore deve sopportare le spese e i rischi a partire da quel momento, compresi quelli di caricamento;
- FOB (free on board ossia franco a bordo): il venditore consegna la merce nel porto di imbarco
 convenuto facendole superare la murata della nave; il compratore deve sopportare le spese e i
 rischi a partire da quel momento;
- CFR (cost and freight ossia costo e nolo): il venditore deve sostenere il costo del trasporto sino
 al porto di destinazione ma i rischi di perdite o danni alla merce gravano sul compratore dal momento in cui la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco;
- CIF (cost, insurance and freight ossia costo, assicurazione e nolo): il venditore deve sostenere sia
 il costo del trasporto sia quello dell'assicurazione marittima contro i rischi di perdite o danni
 alla merce che gravano sul compratore dal momento in cui la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco;
- CPT (carriage paid to... ossia trasporto pagato sino a...): il venditore deve sostenere sia il costo
 del trasporto sia quello dell'assicurazione contro i rischi di perdite o danni della merce che gravano sul compratore dal momento in cui la merce è consegnata al vettore;
- DAF (delivered at frontier ossia reso frontiera): il venditore deve mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto alla frontiera ma non è obbligato a pagare il dazio doganale;
- DES (delivered ex ship ossia franco a bordo della nave nel porto di destino): il venditore deve mettere la merce a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto, ma non è obbligato a pagare il dazio doganale;
- DEQ (delivered ex quay-duty paid ossia reso banchina-sdoganato): il venditore deve mettere la
 merce a disposizione del compratore sulla banchina del porto di destinazione convenuto sostenendo anche il costo del dazio e degli altri oneri ufficiali sopportando tutte le spese riguardanti le formalità doganali.
- 2. Si definiscono "aziende sorelle" le società controllate da una medesima azienda.
- 3. É necessario ricordare la rilevanza dell'informazione citata ai fini della costruzione del prospetto di rendiconto finanziario e del calcolo di grandezze fondamentali per la comprensione dell'andamento finanziario dell'impresa quali il capitale circolante netto nelle sue differenti accezioni. La mancanza di precise informazioni in bilancio circa le scadenze dei crediti e, specularmente, dei debiti preclude, nei fatti, la comprensione delle condizioni di equilibrio finanziario e monetario che contrassegnano l'azienda in un determinato periodo amministrativo. Per approfondimenti sia concesso rinviare al capitolo 16.
- Per approfondimenti sulla nozione di fondo rettificativo dell'attivo e, in particolare, sul tema del fondo svalutazione crediti si rinvia al capitolo 11.
- 5. È opportuno ricordare che l'utilizzo del fondo potrà avvenire solamente a fronte del manifestarsi dell'inesigibilità di crediti sorti negli esercizi in cui il medesimo fondo è stato stanziato e quindi in esercizi precedenti rispetto a quello in corso. Le perdite su crediti realizzate su crediti sorti nell'esercizio non sono coperte dal fondo, ma costituiscono costi di competenza dell'esercizio.